

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI TRASPORTO PER SINGOLA PRESTAZIONE DA PARTE DI UN SUBVETTORE

Ed. 2024 del 01/01/2024

DEFINIZIONI:

Submittente: Cittadella Spedizioni Srl Via Tombolata, 88nGALLIERA V. TA (PD)

Tel: 0499461713 Email: info@cittadellaspedizioni.it

Iscrizione Albo autotrasportatori: PD2456777N

- **Subvettore:** persona giuridica, iscritta nell'albo Nazionale degli Autotrasportatori e titolare della relativa autorizzazione, che svolge attività di Trasporto ovvero rende servizi accessori per conto terzi su incarico del Submittente
- **Mittente:** persona fisica ovvero giuridica che conferisce l'incarico al Submittente di eseguire il Trasporto
- **Destinatario:** persona fisica ovvero giuridica a cui deve essere consegnata la merce.
- **Merce:** beni di qualsivoglia natura (eventualmente anche in più colli) che il Submittente, su incarico del Mittente, ha accettato di trasferire da un luogo ad un altro e che affida, ai fini della corretta esecuzione del trasporto, al Subvettore, il quale potrà, altresì, svolgere servizi accessori.
- **Servizi accessori:** ulteriori attività esercitate dal Subvettore, quali a mero titolo esemplificativo attività di logistica, deposito, imballaggio.

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il contratto il vettore fornirà per conto della committente con un servizio di trasporto per prestazioni singole o continuative della merce (come individuata al successivo art. 2) dei clienti della committente sulle tratte ed alle condizioni economiche e con le eventuali ulteriori precisazioni operative indicate nel mandato di trasporto. Il subvettore dichiara che il trasporto di dette merci, di cui al Mandato di trasporto, avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto delle stesse, nonché nel rispetto delle disposizioni del Codice della strada (D. Lgs. 30.04.1992 n. 285), e successive modifiche ed in particolare nel rispetto degli articoli: 61 (sagoma limite); 62 (massa limite); 142 (limiti di velocità); 164 (sistemazione del carico sui veicoli); 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi); 174 (tempi di guida e sosta).

Art. 2 – MERCE DA TRASPORTARE

La merce di cui al mandato di trasporto sarà caricata nel luogo indicato direttamente dal personale della Committente originaria e/o dal destinatario della stessa, pertanto il subvettore rinuncia sin d'ora ad avanzare qualsiasi pretesa di risarcimento e/o indennizzo qualora il proprio mezzo e/o dipendente subissero danneggiamenti durante l'esecuzione delle menzionate operazioni. Il periodo di franchigia al carico/scarico è stabilito in ore due. In ogni caso non sarà riconosciuto alcun emolumento a favore del subvettore laddove saranno superate le due ore di franchigia.

Art. 3 – OSSERVANZA CCNL E INVIO DURC

Il subvettore dichiara, con riferimento all'operato dei suoi conducenti, l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto merci per conto terzi. Il subvettore ai sensi dei commi 4 bis e 4 sexies dell'art. 83 bis DL 25.06.2008 n. 112 al momento della sottoscrizione del presente contratto consegna al Committente l'attestazione di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli organi competenti con data anteriore a tre mesi alla data di sottoscrizione del presente contratto dalla quale risulta che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. Si precisa che la mancata consegna di tale documento costituirà legittimo motivo di NON esecuzione del trasporto da parte del subvettore e legittimo motivo di rifiuto dei pagamenti dovuti al subvettore nel caso questi avesse comunque eseguito il trasporto, privo dell'autorizzazione di SUBMITTENTE. Il subvettore si impegna a eseguire direttamente, con la propria organizzazione imprenditoriale, le prestazioni oggetto del presente contratto di trasporto e le altre obbligazioni assunte nei confronti della committente. Il subvettore dichiara pertanto che il presente contratto non potrà mai essere considerato come contratto di lavoro subordinato. Il subvettore è inoltre espressamente tenuto a segnalare sui documenti di trasporto i vizi apparenti della merce dallo stesso riscontrati nonché le irregolarità.

dell'imballaggio e/o stivaggio della merce stessa. In caso di omissione il subvettore sarà comunque tenuto a pagare tutti i danni diretti e indiretti connessi al danneggiamento, alla perdita ed alla avaria della merce presa in consegna. Il subvettore nell'esecuzione dei trasporti dovrà possedere emantenere vigenti la Licenza Albo Autotrasporto Cose in Conto Terzi, Patente Guida Carta circolazione veicolo, Revisione del veicolo, polizze assicurazione RC e RCV.

Art. 4 – TRASPORTI IN ADR

Trasporto in regime ADR - Il subvettore si impegna ad accettare trasporti in ADR utilizzando esclusivamente autisti e veicoli abilitati per tale trasporto, rispettando la normativa generale e speciale prevista in materia di trasporto merci pericolose nonché quanto previsto dal DLgs 81/2008.

Art. 5 – COMPENSAZIONE PAGAMENTI

In caso di danni alla merce il subvettore, in deroga a quanto previsto dall'art. 1696 c.c. e non solo nei casi di dolo e/o colpa grave, si impegna a pagare ogni e qualsiasi danno e/o indennizzo diretto ed indiretto che il submittente sarà chiamato a rimborsare al proprio committente originario. Le parti concordano altresì che il submittente potrà compensare le eventuali somme rimborsate chieste dal committente originario con i corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo al subvettore come a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo tute le fatture emesse dal subvettore per l'esecuzione di trasporti affidatigli dalla Cittadella Spedizioni ivi compresi quelli che non si riferiscono al presente incarico di trasporto.

Le parti convengono inoltre che in tutti i casi in cui il subvettore non esegua il trasporto o lo esegua in ritardo, dovrà rifondere al committente tutti i danni diretti e indiretti, nessuno escluso, che quest'ultima sarà chiamata a rifondere al proprio committente originario oltre che il 50% del prezzo del viaggio pattuito tra quest'ultima e il committente.

Art. 6 – MODIFICA CONTRATTUALE

Resta inteso che ogni modifica al presente contratto dovrà essere redatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.

Art. 7 – DIVIETO SUBVEZIONE

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto il subvettore non potrà a sua volta affidare ad altro subvettore il trasporto, pena la risoluzione espressa del presente contratto.

Ai sensi del comma 3 art. 6 ter D.Lgs 286/2005, laddove, violando tale divieto, il subvettore affidi lo svolgimento della prestazione di trasporto ad altro subvettore, in caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi, assicurativi di quest'ultimo il subvettore si assume gli oneri e le responsabilità connessi alla verifica della regolarità rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4 ter dell'art. 83 bis del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008 e successive modificazioni. In ogni caso il subvettore si impegna a tenere indenne ed a manlevare il Submittente di quanto questi sia eventualmente tenuto a corrispondere a qualsiasi titolo agli istituti previdenziali ai dipendenti del subvettore per inadempimento agli obblighi retributivi previdenziali e assicurativi.

Art. 8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti si autorizzano reciprocamente a trattare e a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il presente contratto (Dlgs. n. 196 del 30 giugno 2003).

Art. 9 – PATTO DI NON CONCORRENZA

Il subvettore si impegna per tutta la durata del presente contratto e per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di scioglimento dello stesso, a non effettuare direttamente, indirettamente e/o per interposta persona, viaggi in favore dei committenti originari dei trasporti che di volta in volta vengono affidati al committente nonché dei destinatari degli stessi. Tale limitazione ha ad oggetto i trasporti da effettuarsi sul territorio nazionale, comunitario ed europeo e con la tipologia di mezzi di cui attualmente dispone il committente, nonché per la qualità e la tipologia di merce attualmente trasportata dal committente stesso che il subvettore dichiara espressamente di conoscere. Le parti convengono che in caso di violazione del presente patto di non concorrenza il subvettore dovrà corrispondere al committente la somma di € 50.000,00, a titolo di penale.

Art. 10 – OBBLIGHI DEL SUBVETTORE

Con l'accettazione della merce, pertanto, il subvettore non potrà più sollevare contestazioni in merito all'imballaggio, alla documentazione fornita dal submittente nonché alla **tipologia, alle dimensioni ed al**

peso della merce consegnata assumendosene le responsabilità.

Il subvettore garantisce di: (1) verificare che la quantità (numero dei colli) e la quantità (tipologia) delle merci caricate a bordo del veicolo corrisponda a quanto riportato nei documenti di trasporto, segnalando eventuali anomalie riscontrate in fase di carico; (2) effettuare il controllo dello stato della merce/imballi (integrità), (3) verificare e garantire l' idoneità dello stivaggio ed ancoraggio delle merci nel veicolo; (4) garantire che il piano di carico e la copertura dei veicoli siano idonei ad assicurare che il carico non venga danneggiato. Al termine delle suddette operazioni di carico, il subvettore sottoscriverà il documento di trasporto assumendosi conseguentemente la responsabilità delle merci caricate conformemente alle specifiche indicate nel documento stesso.

Art. 11 - OBBLIGHI DEL SUBVETTORE DURANTE LE SOSTE

Il subvettore deve accertarsi che durante le soste il veicolo, il rimorchio/vano di carico sia chiuso a chiave, sigillato, con antifurto inserito e parcheggiato nelle apposite aree custodite/videosorvegliate, in base alle norme di sicurezza per la salvaguardia del carico e del mezzo. In caso di incedenti, furti, danni, di qualsiasi tipo, differenze al carico, ritardi, difficoltà allo scarico, il Subvettore dovrà immediatamente comunicare ad Submittente quanto verificatosi per scritto. È assolutamente vietato il trasbordo merce se non dietro nostra autorizzazione.

Art. 12 – CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo dell'incarico di trasporto è definito alla pagina 1 (uno) parte integrante dell'incarico di trasporto stesso. Le scadenze di pagamento del 31/08 e del 31/12 sono da intendersi automaticamente prorogate al giorno 12 del mese successivo. Verranno respinte le fatture sulla quali non è indicato il nostro numero di riferimento del mandato di trasporto. Non verranno accettati dal submittente costi aggiuntivi quali diritti fissi, spese Ri.Ba. ecc. SUBMITTENTE effettuerà il pagamento di una sola fattura su base mensile. Il subvettore emetterà pertanto un'unica fattura mensile cumulativa di tutti gli incarichi di trasporto eseguiti nel mese. Il submittente non risponderà del pagamento della fattura nel caso in cui non ricevesse la CMR originale entro entro 40 giorni dalla data di esecuzione del trasporto.

Il credito derivante dal presente contratto non è cedibile a terzi.

Art. 13 - DISDETTA

Il presente incarico di trasporto si intende accettato dal subvettore e confermato dal submittente in assenza di disdetta pervenuta a mezzo fax a quest'ultima da parte del subvettore, entro e non oltre 30 minuti dalla conferma dell'incarico di trasporto.

Art. 14 – RICHIAMO E RISPETTO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalla legge Italiana ed in particolare dagli articoli 1678 e seguenti del codice civile, dalla legge 1.03.2005 n. 32, legge 133/2008 e successive modifiche ed al decreto legislativo 21.11.2005 n. 286. Ogni controversia avente ad oggetto l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Milano. La committente declina ogni responsabilità per eventuali inosservanze alle normative poste in essere dal subvettore nell'esecuzione del presente contratto.

ART. 15 – GESTIONE PALLET/BANCALI

Le parti concordano altresì che in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 11 bis DGLS 286/2005 non sarà riconosciuto al subvettore alcun ulteriore compenso per la gestione dei bancali di cui al presente articolo. La restituzione dei bancali al Submittente è prevista esclusivamente qualora il Submittente, sul DDT/CMR indichi la dicitura "Bancali da rendere al Corriere". Il Subvettore è esonerato da qualsivoglia responsabilità in merito ai bancali solo qualora il danneggiamento degli stessi sia imputabile al Destinatario; a tal fine il Subvettore dovrà annotare sul DDT/CMR ogni danno presente sui pallet restituiti. Le parti concordano che il valore assegnato ad ogni bancale è fissato nella misura massima di euro 12,00 (Dodici/00). Nel computo dei bancali a rendere al Submittente non è prevista alcuna franchigia.

ART. 16 – DIVIETO DI RITENZIONE

Il Subvettore non potrà mai esercitare il diritto di ritenzione della merce che gli è stata affidata.

ART. 17 – DIRITTO DI CONTRORDINE

Il Submittente, salvo che il trasporto non sia stato ultimato e che la modifica sia attuabile, ha la facoltà di variare il luogo di destinazione della merce del Destinatario o in generale di esercitare il diritto di contrordine.

L'eventuale sovrapprezzo che dovesse derivare dall'esercizio del diritto di contrordine verrà pattuito tra le parti sulla base della tariffa originariamente concordata. Nel caso in cui il Submittente intenda esercitare il diritto di contrordine, lo stesso si obbliga a corrispondere il prezzo già pattuito per l'intero trasporto maggiorato dei costi ulteriori effettivamente sostenuti dal Subvettore.

ART. 18 – ASSICURAZIONE

Il Subvettore ha l'obbligo di avere una propria polizza vettoriale all risk e, se espressamente richiesto dal Submittente, dovrà munirsi di specifica polizza assicurativa.

ART. 19 – RICONSEGNA E SVINCOLO DELLA MERCE

La riconsegna della merce avverrà nel luogo indicato nel mandato di trasporto.

Lo svincolo della merce è effettuato con la sottoscrizione della bolla di consegna e solo all'avvenuto svincolo il Destinatario potrà disporre della merce stessa. Sino all'effettivo svincolo della merce il Subvettore è custode della stessa e ne è pienamente ed esclusivamente responsabile.

Art. 20 – RECESSO

Il Subvettore, una volta assunto l'incarico, non può recedere dallo stesso.

ART. 21 – FORO COMPETENTE

Le parti concordano che il foro competente per tutte le eventuali controversie circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto è in via esclusiva quello di Padova. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc si considera approvato quanto sopra dichiarato e pattuito in ordine alle clausole contraddistinte dei punti

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 2 – MERCE DA TRASPORTARE

Art. 3 – OSSERVANZA CCNL E INVIO DURC

Art. 5 – COMPENSAZIONE PAGAMENTI

Art. 7 – DIVIETO SUBVEZIONE

Art. 9 – PATTO DI NON CONCORRENZA

Art. 10 – OBBLIGHI DEL SUBVETTORE

Art. 12 – CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Art. 13 - DISDETTA

ART. 15 – GESTIONE PALLET/BANCALI

ART. 17 – DIVIETO DI RITENZIONE

ART. 18 – DIRITTO DI CONTRORDINE

ART. 19 – RICONSEGNA E SVINCOLO DELLA MERCE

Art. 20 – RECESSO

ART. 21 – FORO COMPETENTE

Sottoscritto da Angelo Rebellato per

Cittadella Spedizioni S.r.l.

Accettato per il SUBVETTORE da

_____ (Nome e Cognome)

_____ (Timbro e firma)

*Si prega di inviare per accettazione il documento scansionato con firma e timbro a cittadellaspedizioni@pec.it
NB) Nulla ricevendo in risposta, passato il termine di cinque (5) giorni lavorativi dalla notifica di ricezione della
PEC da noi inviata, le presenti condizioni generali si intendono integralmente accettate dal destinatario.*